



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

### **Integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 - 2019**

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2:

- comma 138, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la quale "svolge le seguenti attribuzioni: a) *valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca*";
- comma 139, che prevede che "i risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle Università e agli Enti di ricerca";

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, e in particolare:

- l'articolo 3

- comma 1, lett. a), il quale prevede che l'Agenzia "a) *valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni*";
- comma 1, lett- i-bis), introdotto dall' art. 1, comma 339, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che l'Agenzia "svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto ad individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo";
- comma 2, lett. b), il quale prevede, che "costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1 la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari"; e lett. c), secondo cui "l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati";
- comma 3, il quale prevede che "nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

*in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale";*

- *comma 4, il quale prevede che "le attività di valutazione di cui al comma 1 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca";*

- l'articolo 4

- *comma 1: "I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi";*

- l'articolo 5

- *comma 1: "L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali";*
- *comma 2: "Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati";*

- l'articolo 12

- *comma 7: "L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione";*

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il quale all'art. 5, comma 1, prevede che "La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)";



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'art. 60, comma 1, è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "[...] di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)";

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021", ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019 (prot. n.1110), "Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR) 2015-2019", di seguito "Linee Guida VQR 2015-2019";

VISTO il decreto del Presidente dell'ANVUR del 3 gennaio 2020, n. 1, "Bando VQR 2015-2019";

VISTO il Bando VQR 2015-2019 del 3 gennaio 2020, adottato conformemente alle Linee Guida VQR 2015-2019 di cui al citato d.m. n. 1110/2019;

RITENUTO, anche a seguito della costituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca, di fornire un quadro normativo di riferimento che consenta alle Istituzioni valutate una migliore valorizzazione dei risultati della ricerca in termini di prodotti da conferire e di chiarezza delle modalità di utilizzo dei risultati della VQR anche dal punto di vista dei criteri di riparto dei finanziamenti statali;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di modificare e integrare le Linee Guida VQR 2015-2019 di cui al d.m. n.1110/2019 in relazione ai seguenti aspetti:

- a) disposizioni in termini di coautori di cui all'articolo 4, comma 2 del DM 1110/2019;
- b) copertura finanziaria delle attività di valutazione affidate agli esperti esterni di cui all'art. 5, commi 2-5, del d.m. 1110/2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i-bis, del dPR 76/2010, il periodo normale di svolgimento della VQR 2015-2019 è compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i decreti-legge adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare:

- l'art. 1 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e l'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, concernenti, fra l'altro, la sospensione della frequenza delle attività di formazione superiore, compresa quella universitaria, con possibilità di svolgere le attività formative a distanza;
- l'art. 100 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

dotazione pari a 50 milioni di euro, poi incrementato per l'anno 2020 di 62 milioni di euro dall'art. 236, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- l'art. 103 del medesimo d.l. 18/2020, e successive modificazioni, concernente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- il d.l. 30 luglio 2020, n. 83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

TENUTO CONTO che le disposizioni nazionali inerenti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da un lato hanno previsto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e dall'altro hanno richiesto alle istituzioni della formazione superiore un impegno straordinario per adeguare le modalità di svolgimento delle proprie attività, con particolare riguardo all'erogazione della didattica, e per assicurare le condizioni di sicurezza utilizzando i fondi stanziati per le esigenze emergenziali;

VISTA la nota ministeriale del 9 aprile 2020 (prot. n. 363), con la quale sono state preannunciate modifiche alle Linee Guida del 29 novembre 2019, allo scopo di differire la data finale di completamento delle attività di valutazione;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (prot. n. 435), con il quale in relazione alle conseguenze della predetta emergenza epidemiologica si è provveduto ad adeguare le linee generali d'indirizzo di cui al citato d.m. n. 989/2019, nelle more dell'adozione con successivo decreto da adottare entro il mese di gennaio 2021 di nuove e aggiornate linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023;

RITENUTO, quindi, di modificare i termini di conclusione della VQR 2015-2019 per consentire di organizzare al meglio le attività connesse all'esercizio di valutazione sia alle Istituzioni sia all'ANVUR e di definire con il decreto relativo alla programmazione del sistema universitario 2021-2023 gli indicatori di risultato della VQR, anche ai fini del riparto della quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e del contributo ordinario destinato alle università non statali;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

##### **Precisazioni e integrazioni alle Linee Guida VQR 2015-2019**

1. Il termine di pubblicazione dei risultati della VQR 2015-2019 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 29 novembre 2019 (prot. n. 1110) è differito al **15 marzo 2022**, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte in relazione all'emergenza epidemiologica, tenuto in ogni caso conto dell'esigenza di assicurare l'utilizzo dei predetti risultati ai fini del finanziamento delle università e degli enti di ricerca entro il 2022.
2. Nel bando di cui all'art. 2, comma 1, del d.m. n. 1110/2019, l'ANVUR può prevedere che per la scelta dei prodotti di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal presente decreto, la scadenza prevista per gli enti pubblici di ricerca e per gli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca può essere differita di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza prevista per le università statali e non statali.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

3. L'articolo 4, comma 2, del d.m. 1110/2019 è sostituito dal seguente:

*“Le Istituzioni, con riferimento alle strutture sottoposte a valutazione, scelgono un numero di prodotti di ricerca da valutare relativi al quinquennio 2015-2019, pari al triplo del numero dei ricercatori afferenti alla struttura da valutare, prevedendo che:*

- a) per ogni ricercatore si può presentare un numero massimo di prodotti pari a 4;*
- b) nel caso di più di cinque coautori, il numero di Istituzioni che possono presentare lo stesso prodotto è ordinariamente limitato a un massimo di 7, salvo quanto previsto nel bando ANVUR in base alle caratteristiche di pubblicazione dell'Area o di specifici ambiti disciplinari della stessa. Nel caso di conferimento dello stesso prodotto da parte di un numero di Istituzioni superiore a quello previsto, ogni Istituzione è tenuta a conferire un prodotto aggiuntivo dello stesso o di altro ricercatore dello stesso Dipartimento e Area scientifica; in tal caso il numero massimo di prodotti di cui alla lettera a) è pari a 8;*
- c) il numero massimo di Dipartimenti o strutture assimilate della stessa Istituzione che possono presentare lo stesso prodotto è definito dal bando dell'ANVUR”.*

4. Nel decreto recante “Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023” il Ministero dell'università e della ricerca fissa sia i pesi da attribuire ai tre profili di qualità di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, del d.m. 1110/2019, sia i punteggi da attribuire alle categorie di giudizio di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto, da utilizzare ai fini dell'assegnazione della quota premiale del FFO e del contributo alle Università non statali ex l. 243/1991. I profili della terza missione dei singoli atenei sono pesati con il numero dei prodotti della ricerca conferiti allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei.

5. Al fine di assicurare, laddove appropriato rispetto alle caratteristiche dell'area o di specifici ambiti disciplinari, la valutazione dei prodotti della ricerca con il coinvolgimento degli esperti esterni di cui all'art. 5, commi 2-5, del d.m. n. 1110/2019, l'art. 8, comma 1, del d.m. n. 1110/2019 è sostituito dal seguente:

*“La copertura finanziaria della VQR 2015-2019 relativa alle Università e agli Enti Pubblici di ricerca vigilati dal Ministero è posta a carico del bilancio dell'ANVUR, cui si aggiungono ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 76/2010, gli ulteriori cofinanziamenti attribuiti all'ANVUR a valere sul FFO 2019 e 2020 e sul FOE 2020”.*

6. Fatto salvo quanto già contenuto nel bando VQR 2015-2019 approvato dal Consiglio direttivo dell'ANVUR e adottato con decreto del Presidente dell'Agenzia del 3 gennaio 2020, n. 1, l'ANVUR è tenuta ad adeguare il bando alle modifiche introdotte dal presente decreto entro 45 giorni dall'adozione dello stesso.

Il Ministro  
*prof. Gaetano Manfredi*